

146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

compress her familiento, Regio Decreto To marzo 1342, 11. 207
Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
Articolo vigente red
Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale de debitore e di quella della sua famiglia.
modifiche e precedente normativa blue
precedente normativa di riferimento



146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Non sono compresi nel fallimento:

- 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile
- 4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
- 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

Documenti collegati:

la giurisprudenza | green

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)

Legittimazione processuale del fallito - Spossessamelo fallimentare - Coincidenza - Fondo



146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza. Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la

146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 1. Non sono

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

fine